

### ***Osservazioni generali***

La regolazione della qualità tecnica rappresenta un elemento rilevante all'interno del percorso regolatorio che ARERA sta delineando nel settore del teleriscaldamento. In particolare, come Edison condividiamo che gli aspetti legati alla sicurezza, alla continuità del servizio e alla qualità del servizio oltre ad assicurare la tutela degli utenti, possano promuovere lo sviluppo del settore attraverso un miglioramento della percezione del servizio da parte degli utenti.

Inoltre, come già espresso in altre sedi, apprezziamo l'approccio regolatorio basato sul principio di gradualità che garantisce maggiore libertà allo sviluppo della concorrenza in un mercato in crescita, caratterizzato da operatori eterogenei tra loro (per dimensione, tipologia di clienti e aree geografiche servite, modello di business, etc). Nello specifico, il principio di gradualità e la necessità di valutare l'impatto economico/gestionale di tali interventi risultano indispensabili in un settore come quello del teleriscaldamento, dove attualmente non esistono standard né in materia di qualità del servizio né una regolazione tariffaria che consenta la copertura degli eventuali costi.

In linea di principio si condivide quanto proposto nel documento di consultazione, tuttavia evidenziamo qualche spunto di riflessione su aspetti di dettaglio.

### ***Osservazioni puntuali***

*S1. Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.*

Si condividono gli obiettivi perseguiti in tema di sicurezza, continuità e qualità del servizio e l'approccio graduale nell'introduzione degli standard; come anticipato nelle osservazioni generali, in considerazione della disomogeneità tra gli operatori, riteniamo importante la declinazione degli standard di qualità del servizio in funzione sia delle diverse caratteristiche dimensionali degli operatori che delle diverse caratteristiche fisiche degli impianti (es: morfologia dei territori, fonte di alimentazione impiegata).

*S2. Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

Si condivide l'introduzione di un primo periodo regolatorio durante il quale sono introdotti principalmente obblighi di monitoraggio e registrazione e l'assenza di una metodologia predefinita per la validazione e verifica dei dati e, conseguentemente, penalità nel caso di dati non validi/non conformi. Riteniamo corretto prevedere, almeno nel primo periodo regolatorio, una fase di sensibilizzazione degli operatori verso l'importanza degli obblighi e degli standard, in un settore ancora in via di sviluppo.

*S3. Si condivide l'applicazione delle nuove regole di qualità tecnica sulla base delle soglie dimensionali definite dalla RQCT? Motivare la risposta.*

Edison condivide la proposta dell'Autorità.

Tuttavia, si evidenzia come possibile criticità che l'ampiezza della fascia degli esercenti di media dimensione potrebbe risultare popolata da operatori di dimensioni troppo differenti, infatti, nello stesso cluster si potrebbero riscontrare esercenti con dimensioni poco superiori ai 6 MW, con caratteristiche tipiche delle microimprese, e operatori con dimensioni poco inferiori ai 50 MW, con caratteristiche assimilabili agli esercenti di maggiori dimensioni.

La suddetta eterogeneità in un settore in via di sviluppo potrebbe richiedere, in corso d'opera, una diversa applicazione della qualità tecnica secondo criteri non necessariamente legati alla classe dimensionale così come oggi definita.

*S4. Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.*

Si condivide quanto proposto.

*S5. Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore della regolazione? Motivare la risposta*

Si evidenzia che, in concomitanza all'entrata in vigore delle suddette previsioni, sono già state previste le implementazioni di altri aspetti regolatori legati al teleriscaldamento, pertanto potrebbe essere utile una riflessione sulla road map in modo da evitare la sovrapposizione delle tempistiche delle diverse aree di intervento.

*S6. Si condivide quanto prospettato in materia di indennizzi automatici? Motivare la risposta.*

Si condivide di rimandare al successivo periodo regolatorio l'introduzione di indennizzi automatici a favore del cliente. Visto il percorso regolatorio appena avviato potrebbe risultare molto penalizzata la previsione di indennizzi automatici che dovrebbero riflettere il danno effettivo derivante da un disservizio.

*S7. Si condivide quanto prospettato in materia di cartografia? Motivare la risposta.*

Si condivide, in linea di principio, quanto prospettato in tema di cartografia. Preme evidenziare che gli obblighi previsti, ovvero una cartografia in scala 1:2000 con elementi minimi quali caratteristiche delle condotte e tipologia di fluido termovettore, dovrebbero

entrare in vigore per le condotte posate successivamente alla definizione della disciplina regolatoria. Si pensi, ad esempio alle difficoltà e complessità legata all'aggiornamento di cartografie di reti "datate", che potrebbero addirittura risalire a diversi decenni fa.

Per il "tempo di aggiornamento della cartografia", invece, suggeriamo di prevedere un solo aggiornamento ogni 12 mesi, ove necessario.

Infine, si segnala la difficoltà nel riportare in cartografia anche le sottostazioni di utenza, in quanto potrebbero non essere di proprietà del gestore, si propone pertanto di riportare in cartografia solo il punto di consegna, soluzione che potrebbe essere sufficiente per assicurare un tempestivo intervento del gestore.

*S8. Si condivide quanto prospettato in materia di dispersioni? Motivare la risposta.*

In merito all'introduzione dell'obbligo di registrazione mensile dell'ammontare delle perdite idriche ricostruito a partire dal quantitativo dell'acqua di reintegro, si potrebbe prevedere lo slittamento dell'obbligo da mensile a trimestrale. Il vincolo mensile potrebbe risultare infatti stringente soprattutto in questo primo periodo regolatorio.

*S9. Si condivide quanto prospettato in materia di pronto intervento? Motivare la risposta.*

Riteniamo che la struttura di pronto intervento e conseguentemente lo standard ad esso associato (tempo di arrivo sul luogo della chiamata) dovrebbe attivarsi per quelle anomalie tali da non garantire la sicurezza del servizio come definite dal CTI. Pertanto, non si ritiene che il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, nel caso di malfunzionamenti che non comportino una mancata sicurezza del servizio, debbano rientrare nelle cause di attivazione del pronto intervento. Inoltre, non condividiamo l'introduzione dell'indicatore relativo al "tempo di messa in sicurezza dell'impianto". Nel settore di teleriscaldamento, le azioni di messa in sicurezza del tratto di rete interessato dalla dispersione rientrano negli adempimenti che ogni gestore compie in fase di arrivo sul luogo di chiamata. Pertanto,

tali azioni possono ritenersi contemplate ed assorbite dall'indicatore apposito "tempo di arrivo sul luogo di chiamata". Si ritiene infatti che ci sia una fondamentale distinzione tra le attività di messa in sicurezza che si svolgono in caso di dispersioni di gas e in caso di perdite di fluido termovettore da una rete teleriscaldamento, la condizione di pericolo che si genera per effetto di una dispersione di gas non è assimilabile alla condizione di pericolo che può generarsi per effetto di una perdita da una rete teleriscaldamento.

*S10. Si condivide quanto prospettato in materia di qualità del fluido termovettore? Motivare la risposta.*

Si condivide quanto proposto.

*S11. Si condivide quanto prospettato in materia di continuità del servizio? Motivare la risposta.*

*S.12 In particolare, si condivide lo standard specifico proposto sulla durata delle singole interruzioni con preavviso? Motivare la risposta.*

Per quanto riguarda gli obblighi previsti in materia di interruzioni e irregolarità del servizio, si ritiene che, la valutazione dei parametri di fornitura rilevanti per assicurare la corretta erogazione del servizio dovrebbe essere prevista a conclusione delle attività svolte dal CTI, durante le quali si valuteranno i risultati degli approfondimenti tecnici ad opera di istituti universitari e di ricerca.

*S13. Si condividono gli obblighi di registrazione in tema di efficienza di distribuzione e le finalità di tale monitoraggio? Motivare la risposta.*

Come evidenziato nel DCO, l'utilizzo del servizio di teleriscaldamento comporta significativi vantaggi per l'efficienza energetica e per la tutela dell'ambiente, a condizione che il servizio

sia gestito in modo efficiente, e quindi, ad esempio, attraverso il recupero di cascami termici, la cogenerazione ad alto rendimento, l'utilizzo di fonti rinnovabili e limitando le dispersioni termiche della rete: Edison condivide questo principio. Riteniamo, inoltre, che la diffusione e la comparazione di tali informazioni sia importante per lo sviluppo del settore e per la diffusione della consapevolezza che il telecalore vada inquadrato come un servizio di efficientamento.

*S14. Si condividono le misure proposte in materia di registrazione, comunicazione e verifica dei dati di qualità tecnica? Motivare la risposta.*

Si condivide quanto proposto.